



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2012, proposto da:  
Hotel Ristorante Alla Veneziana Srl, in persona del legale rappresentante p.t.,  
rappresentata e difesa dall'avv. Luca Pavanetto, con domicilio legale presso la  
segreteria di questo Tribunale;

***contro***

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rappresentato e difeso per legge  
dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; Ministero  
dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura  
Distrett. Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;

***nei confronti di***

Diletta De Mori, Beatrice Novello, Hajiba Bourhile, Giovanni Sartori, non  
costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

del provvedimento assunto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza, prot. n. 12087 del 21.8.2012, di diniego di accesso ai documenti;

accertamento del diritto della Società ricorrente ad accedere mediante estrazione di copia a tutti gli atti di iscrizione compiuti dalla Guardia di Finanza - Compagnia di Bassano del Grappa;

del verbale di accertamento n. 268 del 13.7.2012

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Preliminarmente il collegio fa presente che deve essere estromesso dal giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze, essendo impugnato un provvedimento del Ministero del Lavoro.

Con il provvedimento impugnato è stata rigettata l'istanza di accesso presentata dal titolare della ditta Hotel Ristorante alla Veneziana s.r.l. alle dichiarazioni rese dai controinteressati agli ispettori del lavoro nel corso di un controllo in materia di sommerso da lavoro effettuato in data 26 Maggio 2012.

La motivazione del provvedimento impugnato fa riferimento agli artt. 2 e 3 del D.M. n° 757 del 1994.

In particolare l'art. 2 del D.M. n° 757 del 1994 stabilisce che sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

La citata previsione di cui al D.M. n° 757 del 1994 deve essere interpretata alla luce delle disposizioni di legge di cui all'art. 24 della legge n° 241 del 1990, secondo cui deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Ovverosia qualora il procedimento ispettivo si concluda senza l'adozione di atti o provvedimenti a carattere sanzionatorio o comunque in danno al datore di lavoro, si deve ritenere prevalente il diritto del dipendente alla riservatezza circa le dichiarazioni rese all'ispettore e conseguentemente legittimamente negato l'accesso a tali documenti formati nell'ambito del procedimento ispettivo. Viene meno infatti il nesso strumentale tra l'actio ad exhibendum esercitata dal datore di lavoro e la necessità di agire in giudizio a difesa di una posizione soggettiva lesa non riscontrata.

Se invece le dichiarazioni costituiscono il supporto di un provvedimento sanzionatorio adottato nei confronti del datore di lavoro, il diritto di difesa del datore di lavoro include l'accesso alle dichiarazioni rese da dipendenti e terzi nel corso del procedimento ispettivo (così Consiglio di Stato VI n° 7979 del 2010, Tar Veneto III n° 814 del 2012).

Nel caso di specie il verbale di accertamento ispettivo, contenente la comunicazione della sanzione, fa specifico riferimento agli indici di subordinazione riscontrati in seno ai verbali di acquisizione informazioni.

Ne consegue che i verbali contenenti le dichiarazioni richieste si rendono necessari per il datore di lavoro per difendersi rispetto ai provvedimenti con cui gli sono comunicate le sanzioni.

Il contenuto sanzionatorio del verbale di accertamento ispettivo evidenzia altresì l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall'Amministrazione secondo cui parte ricorrente non avrebbe un interesse concreto.

L'ulteriore eccezione dell'Amministrazione, secondo cui l'istanza non sarebbe stata presentata da parte ricorrente, ma da soggetto terzo non delegato, è priva di pregio, avendo l'Amministrazione adottato un provvedimento espresso di diniego, sul presupposto che l'istanza sia stata effettivamente presentata da parte ricorrente e con la specificazione dei termini per presentare ricorso a questo Tribunale.

Il ricorso deve pertanto essere accolto e deve essere ordinato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di esibire i documenti richiesti entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Le oscillazioni giurisprudenziali consentono di compensare le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione degli atti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Di Nunzio, Presidente

Stefano Mielli, Primo Referendario

Marco Morgantini, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/12/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)